

Delibera n. 198/2023

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*.**

L’Autorità, nella sua riunione del 15 dicembre 2023

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (*“Rimborso e itinerari alternativi”*), l’articolo 17 (*“Indennità per il prezzo del biglietto”*), paragrafi 1 e 2, e l’articolo 27, (*“Reclami”*) paragrafo 2;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);
- VISTO** l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*), e, in particolare, il comma 2;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare:
- l’articolo 14 (*“Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni”*), comma 3, ai sensi del quale “[p]er ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro”;
  - l’articolo 18 (*“Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori”*), comma 2, ai sensi del quale “[p]er ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del

*regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”;*

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento ferroviario) - ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 3 - che, in virtù di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023 (recante *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri. Approvazione”*), continua a trovare applicazione *“ai procedimenti, avviati successivamente”* al 1° ottobre 2023 *“concernenti possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 per condotte poste in essere precedentemente alla data del 7 giugno 2023 - sanzionabili ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014 nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 24-bis del d.l. 69/2023”*;
- VISTE** le richieste di indennizzo e di rimborso formulate nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia):
- (i) in data 27 agosto 2022, dalla signora [...omissis...] (di seguito: primo reclamante), in relazione al viaggio del 9 agosto 2022, da Settimo T.se a Reggio Calabria, con orario programmato di partenza alle ore 6:57 e orario programmato di arrivo alle ore 18:48;
  - (ii) in data 5 maggio 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante), in relazione al viaggio del 3 maggio 2023, da Bologna C.le a Foggia, con orario programmato di partenza alle ore 17:45 e orario programmato di arrivo alle ore 22:28;
  - (iii) in data 21 aprile 2023, dalla signora [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante), in relazione al viaggio del 14 aprile 2023, da Milano C.le a Bologna C.le, con orario programmato di partenza alle ore 9:10 e orario programmato di arrivo alle ore 14:50;
  - (iv) in data 15 aprile 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito quarto reclamante), in relazione al viaggio del 14 aprile 2023, da Pisa C.le a Sanremo, con orario programmato di partenza alle ore 9:56 e orario programmato di arrivo alle ore 14:10, e viaggio di ritorno del 16 aprile da Sanremo a Pisa C.le;
  - (v) in data 18 maggio 2023, dalla signora [...omissis...] (di seguito: quinto reclamante), in relazione al viaggio del 6 maggio 2023, da Brescia a Roma

Termini, con orario programmato di partenza alle ore 6:42 e orario programmato di arrivo alle ore 10:40;

- (vi) in data 18 maggio 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito sesto reclamante), in relazione al viaggio del 18 maggio 2023, da Venezia Mestre a Roma Termini, con orario programmato di partenza alle ore 18:38 e orario programmato di arrivo alle ore 22:25;
- (vii) in data 19 maggio 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: settimo reclamante), in relazione al viaggio del 20 maggio 2023 da Bari C.le a Bologna C.le, con orario programmato di partenza alle ore 13:30 e orario programmato di arrivo alle ore 19:15, e viaggio di ritorno del 22 maggio da Bologna C.le a Bari C.le;
- (viii) in data 12 luglio 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: ottavo reclamante), in relazione al viaggio del 19 maggio 2023, da Roma Termini a Bologna C.le, con orario programmato di partenza alle ore 8:50 e orario programmato di arrivo alle ore 10:53;

## VISTI

i reclami di seconda istanza, pervenuti all'Autorità:

- dal primo reclamante (prot. ART 31855/2023 del 24 luglio 2023), il quale, con riguardo alla richiesta di indennizzo presentata relativamente all'indicato viaggio del 9 agosto 2022, ha rappresentato che *"la risposta è arrivata con circa 10 mesi di ritardo, il 16/06/2023 il bonus di 50,90 € non è spendibile in quanto ho già i biglietti per agosto: Richiedo rimborso su postepay a me intestata"* e ha allegato copia della conferma dell'indennizzo, datata 16 giugno 2023;
- dal secondo reclamante (prot. ART 37462/2023 del 21 agosto 2023), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 3 maggio 2023, ha dichiarato che il treno era stato *"soppresso per emergenza"* in Emilia-Romagna e ha allegato copia della richiesta di rimborso, datata 5 maggio 2023;
- dal terzo reclamante (prot. ART 38579/2023 del 28 agosto 2023), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 14 aprile 2023, ha rappresentato che *"[s]ono passati oltre 120 gg e non ho ancora ricevuto alcuna risposta da parte dell'azienda Trenitalia e alcun rimborso in merito al treno soppresso a causa di uno sciopero"* e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 21 aprile 2023;
- dal quarto reclamante (prot. ART 39315/2023 del 30 agosto 2023), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 14 aprile 2023, ha dichiarato che *"[i]l 15 Aprile 2023 alle ore 16,20 mi sono recato alla biglietteria di Pisa Centrale e ho presentato la richiesta di rimborso dei biglietti (...). Non avendo ricevuto il rimborso né notizia alcuna (...), il giorno 1° luglio 2023 alle 18,20 sono ritornato presso la biglietteria di Pisa Centrale per avere informazioni (...). L'addetto mi ha comunicato che la somma dei biglietti per i viaggi di andata era già rimborsabile ma non quella dei biglietti di ritorno. Ho sottolineato che*

*non avendo effettuato il viaggio di andata - non per colpa mia ma per lo sciopero - logicamente non ho potuto effettuare nemmeno quello di ritorno. Allora ho presentato un reclamo scritto (...). Il giorno 7 agosto 2023 (...) sono tornato nuovamente alla biglietteria di Pisa Centrale per avere notizie: niente era cambiato (...). L'operatore ha inviato una e-mail all'ufficio rimborsi di Roma sollecitando la richiesta per il totale rimborso di tutti i biglietti", e ha allegato copia della richiesta di indennizzo, datata 15 aprile 2023, e del reclamo del 1° luglio 2023;*

- dal quinto reclamante (prot. ART 42319/2023 del 10 settembre 2023), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 6 maggio 2023, ha segnalato che *"[a] causa di un blocco della linea ferroviaria abbiamo subito un ritardo di 4 ore, ho richiesto rimborso del biglietto"* ed ha allegato copia del reclamo con richiesta di rimborso del 18 maggio 2023;
- dal sesto reclamante (prot. ART 46641/2023 del 22 settembre 2023), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 18 maggio 2023, da Venezia Mestre a Roma Termini, ha segnalato che *"[a] seguito di soppressione del treno, e dopo aver correttamente presentato istanza di rimborso (...), Trenitalia non ha ancora risposto e rimborsato quanto dovuto"* ed ha allegato copia della richiesta di rimborso del 18 maggio 2023;
- dal settimo reclamante (prot. ART 52922/2023 e 52934/2023 dell'8 ottobre 2023), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 20 maggio 2023, ha riferito dell'*"[i]mpossibilità ad effettuare il viaggio date le condizioni climatiche in cui versava la regione Emilia-Romagna"*, allegando le richieste di rimborso presentate a Trenitalia il 19 maggio per il viaggio stesso e per il previsto ritorno;
- dall'ottavo reclamante (prot. ART 57321/2023 del 19 ottobre 2023), il quale, in relazione alla cancellazione dell'indicato viaggio del 19 maggio 2023, ha riferito di aver tra l'altro presentato richiesta di rimborso il 17 maggio e reclamo il 12 luglio 2023, ricevendo, il 14 luglio successivo, *"comunicazione creazione Rimborso, recante impegno a fornire una risposta al massimo entro 30 giorni, come previsto dalla Carta dei Servizi di Trenitalia. Ad oggi, nessuna risposta, né rimborso"*, e ha allegato copia della richiesta di rimborso, datata 17 maggio, e del reclamo del 12 luglio 2023;

#### **VISTE**

le note prott. 39949/2023 del 4 settembre 2023; 53044/2023 del 9 ottobre 2023; 56600/2023 del 18 ottobre 2023; 56737/2023 del 18 ottobre 2023; 50559/2023 del 4 ottobre 2023; 60667/2023 del 24 ottobre 2023; 57716/2023 del 20 ottobre 2023; 62111/2023 del 3 novembre 2023, con le quali gli Uffici dell'Autorità, in relazione, rispettivamente, ai citati reclami, hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, con riguardo a quanto lamentato dai reclamanti;

- VISTE** le rispettive note di riscontro di Trenitalia, prott. ART 46986/2023 del 25 settembre 2023; 60144/2023 del 27 ottobre 2023; 62880/2023 del 6 novembre 2023; 63936/2023 dell'8 novembre 2023; 59146/2023 del 25 ottobre 2023; 68583/2023 del 20 novembre 2023; 63935/2023 dell'8 novembre 2023; 69962/2023 del 23 novembre 2023, ed i relativi allegati;
- RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento ferroviario, “[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del medesimo regolamento “[i]l Responsabile dell’Ufficio competente può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 16 del Regolamento, “[q]ualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17”;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 17 del Regolamento, in caso di ritardo all’arrivo uguale o superiore a 60 minuti, “il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo 16 (...). 2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda”;
- OSSERVATO** che negli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” (2015/C 220/01 del 4 luglio 2015), al paragrafo 4.3, la Commissione europea afferma, tra l’altro, che: “La soppressione di un servizio ferroviario può avere le stesse conseguenze di un ritardo per quanto riguarda la perdita di tempo e disagi subiti dai passeggeri (...). I passeggeri che utilizzino il successivo servizio disponibile invece di quello soppresso potrebbero giungere alla destinazione finale anche con un ritardo superiore a 60 minuti (rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto con il servizio soppresso). In tal caso, essi beneficeranno degli stessi diritti al rimborso del prezzo del biglietto, a itinerari alternativi o a un indennizzo di cui agli articoli 16 e 17, a meno che non siano stati informati della soppressione in modo appropriato e con largo anticipo”;

**CONSIDERATO**

che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia relativamente ai reclami:

- del primo reclamante, che “[i]l 9 agosto 2022 (...), il treno Frecciarossa 9583 è arrivato a Reggio Calabria alle ore 20.37 con 109 minuti di ritardo rispetto all'orario programmato, per un guasto apparati di circolazione in località di Omignano Salento”, e il reclamante ha “presentato in data 27 agosto 2022 una richiesta di indennizzo per ritardo”. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall'impresa stessa, è stato fornito riscontro solo “il 16 giugno 2023, riconoscendo un bonus di euro 50,90 (...). In data 06 settembre 2023 Trenitalia ha riesaminato la richiesta e ha comunicato (...) la conversione dell'importo del bonus in denaro mediante bonifico sul conto corrente indicato”;
- del secondo reclamante, che “[i]l giorno del viaggio il (...) treno è stato soppresso per interruzione della circolazione tra le località di Faenza e Forlì a seguito dell'esondazione del fiume Lamone” e il reclamante ha presentato “una richiesta di rimborso” il 5 maggio 2023. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall'impresa stessa, è stato fornito riscontro solo “il 10 ottobre 2023, riconoscendo il rimborso integrale dei biglietti”;
- del terzo reclamante, che il treno interessato è stato soppresso a causa dello sciopero nazionale programmato, dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti “dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di venerdì 14 Aprile 2023”, e il reclamante ha presentato, il 21 aprile 2023, “tramite webform, una richiesta di rimborso dei biglietti acquistati per sé e per la sua accompagnatrice”. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall'impresa stessa, è stato fornito riscontro solo “in data 19 ottobre 2023, comunicando (...) di aver provveduto al rimborso integrale dei biglietti, pari ad euro 45,80, tramite storno sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto”;
- del quarto reclamante, che, a causa del medesimo sciopero nazionale, “il treno FB 8606 del 14/04/2023, regolarmente circolato nella tratta Roma Termini-Pisa C.le, ha subito una soppressione parziale con riferimento alla tratta finale Pisa-Torino P.N., mentre il treno IC 637 del 14/04/2023 è stato soppresso per l'intero percorso programmato (...). Quanto ai treni IC 635 e IC 673 del 16/04/2023, gli stessi risultano regolarmente circolati”; al riguardo, il reclamante ha presentato in data 15 aprile 2023, “una richiesta di rimborso dei suddetti titoli di viaggio presso la biglietteria di Pisa C.le”. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall'impresa stessa, è stato fornito riscontro solo “in data 14/09/2023, con riconoscimento in favore del cliente del rimborso integrale dell'intera soluzione di viaggio mediante storno della complessiva somma di €99,40 sul medesimo strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto”;
- del quinto reclamante, che il treno interessato “è giunto a Roma Termini (...) con 234 minuti di ritardo rispetto all'orario programmato, a causa delle

*perturbazioni di circolazione conseguite ad un guasto alla linea elettrica occorso in pari data prossimità di Roma Tiburtina”, e il reclamante ha presentato “[i]n data 18/05/2023 (...) tramite webform un reclamo in merito al suddetto viaggio”; con tale reclamo, in particolare, come precisato dal reclamante stesso, il medesimo ha richiesto il “rimborso” del 50% biglietto per il ritardo accumulato. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall’impresa, è stato fornito riscontro solo “in data 16/09/2023 (...) riconoscendo (...) l’indennizzo integrale previsto per il ritardo del treno, mediante due distinti bonifici da €37,20 ciascuno sulle coordinate bancarie indicate dalla cliente stessa”;*

- *del sesto reclamante, che “[i]l giorno del viaggio il treno FR 9435 è stato soppresso, per avverse condizioni meteo in atto sul territorio dell’Emilia-Romagna”, e il reclamante “ha dunque presentato in data 18/05/2023 una richiesta di rimborso del biglietto”. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall’impresa stessa, è stato fornito riscontro solo “in data 25/09/2023, comunicando al cliente l’accoglimento della richiesta ed il riconoscimento in suo favore di un rimborso per complessivi €36,90”;*
- *del settimo reclamante, che “[i]l giorno 20/05/2023 il treno Frecciarossa 9808 è regolarmente partito da Foggia ed è stato deviato da Foggia via Roma Tiburtina mentre il treno del viaggio di ritorno, il Frecciarossa 8801, è stato soppresso per avverse condizioni meteorologiche”, e il reclamante ha “presentato in data 19/05/2023 due richieste di rimborso per rinuncia al viaggio”. A tali richieste, secondo quanto riferito dall’impresa stessa, è stato fornito riscontro, rispettivamente, solo “il 12/10/2023 ed il 25/10/2023 con il riconoscimento del rimborso integrale dei titoli di viaggio”;*
- *dell’ottavo reclamante, che “[i]l giorno del viaggio il treno Frecciarossa 9618 è stato cancellato per avverse condizioni meteorologiche” e il reclamante “[i]n data 17/05/23 (...) ha presentato una richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio reiterata in data 14/07/23”. A tale richiesta, secondo quanto riferito dall’impresa stessa, è stato fornito riscontro solo “in data 08/11/2023, comunicand[o] il riconoscimento del rimborso integrale del titolo di viaggio per il treno Frecciarossa 9618 soppresso”;*

**RILEVATO**

che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia risulta pertanto aver provveduto con un ritardo che supera di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della relativa domanda, al versamento:

- dei rimborsi richiesti dal secondo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo reclamante, dovuti ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento;
- delle indennità richieste dal primo e quinto reclamante, dovute ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento;

**ATTESO**

che ai sensi del citato articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento “[i] passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta.

*Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta";*

**CONSIDERATO**

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia stessa, che:

- a fronte del reclamo di prima istanza presentato dal quarto reclamante il 1° luglio 2023 per “*sollecita[re] la lavorazione*” della richiesta di rimborso del 15 aprile 2023, “*rimasta inevasa*”, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 14 settembre 2023;
- a fronte del reclamo di prima istanza presentato dall’ottavo reclamante il 12 luglio 2023, per “*sollecitare la lavorazione della richiesta di rimborso*” del 17 maggio 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 8 novembre 2023;

**RILEVATO**

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia non risulta aver fornito entro un mese, come prescritto dall’indicata norma, risposta motivata ai reclami di prima istanza del quarto e ottavo reclamante;

**RITENUTO**

che, relativamente al diritto a ottenere (i) entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, il rimborso del biglietto, scelto in alternativa alla prosecuzione del viaggio, in caso di prevedibile ritardo all’arrivo superiore a 60 minuti, nonché l’indennizzo in caso di ritardo all’arrivo uguale o superiore a 60 minuti, e (ii) una risposta motivata al reclamo entro un mese, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui agli articoli 17, paragrafo 2, del Regolamento, relativamente a sei casi di richiesta di rimborso e a due casi di richiesta di indennizzo, e 27, paragrafo 2, del regolamento stesso, con riguardo a due reclami;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
  - 1.a) articolo 17, paragrafo 2;
  - 1.b) articolo 27, paragrafo 2;
2. all’esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
  - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo

- compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 70/2014, in relazione a otto casi;
- 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, in relazione a due reclami;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
  4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
  5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
  6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
  7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 166,66 (centosessantasei/66) per ciascun caso – per un totale di euro 1.333,28 (milletrecentotrentatre/28) – per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare di euro 333,33 (trecentotrentatre/33) per ciascun caso – per un totale di euro 666,66 (seicentosessantasei/66) – per la sanzione di cui al punto 2.b), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line PagoPA” (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo ‘causale’: “sanzione amministrativa – delibera n. 198/2023”;
  8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
  9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
  10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 15 dicembre 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)